

Rev. 1 bis



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

EX D.LGS. N. 24/2023

Data	Descrizione	Firma A.D.
27/01/2025	Revisione 1 bis	

Pagina 1 di 11

Medical Line Consulting s.r.l. | Via Boncompagni, 21 | 00187 Roma | Tel +39 06.8086322 | segreteria@gruppomlc.it | P.IVA / C.F. 10237111009 | Capitale Sociale € 100.000 i.v. | REA: RM - 1219413







Rev. 1 bis

INDICE

1. Scopo	3
2. Soggetti destinatari e campo di applicazione	3
2.1 – Soggetti destinatari.	3
2.2 – Campo di applicazione.	4
3. Responsabilità	5
4. Canali di segnalazione	5
4.1 – Canali di segnalazione interni.	5
4.2 – Canali di segnalazione esterni.	7
5. Diffusione e recepimento	7
6. Conservazione e archiviazione delle segnalazioni	8
7. Misure di protezione del segnalante	9
4.1 – Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante	9
4.2. – Rivelazione di notizie o discriminazione.	9
4.3. – Divieto di ritorsione o discriminazione.	9
8. Riferimenti legislativi e normativi	11
9 Documenti, modelli e files correlati	





Rev. 1 bis

1. Scopo

La presente procedura mira ad attuare la normativa prevista dal D.lgs. n. 24/2023 in tema di whistleblowing recependo la Direttiva UE/2019/1937.

In ottemperanza al D.lgs. n. 231/2001 (d'ora in avanti "Decreto", "Decreto 231" o "M.O.G.C.") e alle novità introdotte con il D.lgs. n. 24/2023, vengono aggiornati i canali di segnalazione interna, nonché introdotte nuove modalità di segnalazione.

Scopo della presente procedura è quello, da un lato, di procedimentalizzare le segnalazioni di violazioni rilevanti ai sensi del Decreto 231 e, dall'altro, di tutelare il soggetto segnalante, evitando che possano essere applicate ritorsioni nei confronti del dipendente che ha segnalato violazioni o irregolarità.

A tal fine, la procedimentalizzazione indicata nella presente procedura mira a:

- evitare dubbi o incertezze sulle modalità della segnalazione;
- evitare eventuali ritorsioni nei confronti del lavoratore segnalante;
- evitare divulgazione di segreti di ufficio, professionali, scientifici o industriali.

In tale ottica "Medical Line Consulting" s.r.l. (d'ora in avanti M.L.C. o M.L.C. s.r.l.) intende attuare il disposto normativo, essendo pienamente convinta che il miglior modo per attuare efficacemente il Modello sia quello di far recepire a ogni soggetto dipendente o collaboratore esterno i principi di trasparenza e di cooperazione nella prevenzione tanto di eventuali reati commessi eludendo in modo fraudolento il Modello 231, quanto di qualsiasi irregolarità (anche non costituente reato) che potrebbe comportare una qualche responsabilità della società.

2. SOGGETTI DESTINATARI E CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1 – SOGGETTI DESTINATARI.

La presente procedura si applicata a:

- vertici aziendali (ivi compresi i soggetti in posizione apicale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 231/2001);
- dipendenti di M.L.C. (ivi compresi i soggetti sottoposti all'altrui controllo e vigilanza ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 231/2001);
- soci, partner, collaboratori, consulenti esterni, fornitori e ogni altro soggetto che entri in contatto con M.L.C..

Pagina 3 di 11

Medical Line Consulting s.r.l. | Via Boncompagni, 21 | 00187 Roma | Tel +39 06.8086322 | segreteria@gruppomlc.it | P.IVA / C.F. 10237111009 | Capitale Sociale € 100.000 i.v. | REA: RM - 1219413







Rev. 1 bis

Il soggetto segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni relative alla violazione siano vere e rientrino nell'elenco previsto dal D.lgs. n. 24/2023 (cfr. infra §2.2).

Affinché le segnalazioni vengano prese in considerazione, le stesse devono

- descrivere condotte circostanziate;
- riguardare comportamenti di natura illecita (ivi comprese violazioni delle altre procedure adottate all'interno della società o del Codice Etico).


2.2 - CAMPO DI APPLICAZIONE.

Ai sensi dell'art. 2, D.lgs. n. 24/2023, le violazioni possono riguardare:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- reati presupposto ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o violazioni del M.O.G.C.;
- illeciti rientranti nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali nel settore degli appalti pubblici, dei servizi, prodotti e mercati finanziari, della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, della sicurezza e conformità dei prodotti, della sicurezza dei trasporti, della tutela dell'ambiente, della radioprotezione e sicurezza nucleare, della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali, della salute pubblica, della protezione dei consumatori, della tutela della vita privata, della protezione dei dati personali e della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

2.3 – CONDOTTE RILEVANTI IN TEMA DI MOBBING E DI DISCRIMINAZIONE DI GENERE.

La novella legislativa operata dal D.lgs. n. 24/2023 che ha estenso la disciplina del whistleblowing a condotte ulteriori rispetto ai reati inclusi nel c.d. decalogo 231, ossia a qualsiasi illecito amministrativo, contabile, civile o penale, permette di utilizzare la presente procedura per comunicare eventuali condotte ritenute discriminatorie in funzione del diverso genere o sesso, nonché condotte di c.d. mobbing.









Rev. 1 bis

Ciò anche in considerazione della richiesta certificazione sulla parità di genere richiesta da M.L.C. s.r.l. nell'ambito della normativa UNI/PDR 125:2022.

3. RESPONSABILITÀ

La responsabilità della presente procedura viene affidata all'O.d.V., il quale dovrà ricevere le segnalazioni attraverso i canali indicati nel Modello 231 (cfr. §7 del Modello adottato da M.L.C.), valutare la veridicità di quanto segnalato e intraprendere ogni azione idonea all'eliminazione delle conseguenze della violazione in atto e proporre all'organo dirigente ulteriori azioni nei confronti del soggetto che ha commesso la violazione.

4. CANALI DI SEGNALAZIONE

4.1 – CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI.

I canali di segnalazione interna sono previsti dal D.lgs. n. 231/2001 e dal D.lgs. n. 24/2023 al fine di permettere ai soggetti destinatari della presente procedura (cfr. §2.2) di segnalare le violazioni delle quali sono venuti a conoscenza durante il proprio rapporto con M.L.C., nonché permettere all'O.d.V. di indagare su quanto segnalato e provvedere ad eliminare le conseguenze della violazione stessa o avviare l'*iter* applicativo delle sanzioni previste dal Modello 231.

A tal fine, con il Modello 231 la società ha previsto i seguenti canali di segnalazione interna:

- 1. posta raccomandata a/r alla sede esterna dell'O.d.V. (la missiva deve indicare il <u>carattere riservato</u> e deve essere indirizzata <u>all'attenzione</u> <u>dell'Avv. Daniel Giudice c/o Studio Legale Ciampa e Associati 00179 Roma, Via Latina nr. 18, int. 12);</u>
- 2. apposito applicativo web denominato Valore24 Whistleblowing da integrare sul sito della società https://www.gruppomlc.it/.

In relazione alle <u>sole segnalazioni effettuate tramite posta raccomandata</u> <u>a/r</u> è consigliata la predisposizione di due buste chiuse di cui:

- 1. la prima contenente i dati identificativi del segnalante e un documento di identità in corso di validità (all. 3);
- 2. la seconda contenente la segnalazione redatta secondo il modello allegato (all. 2);









Rev. 1 bis

3. inserire entrambe le buste in una terza busta chiusa da indirizzare alla sede esterna dell'O.d.V. (<u>Avv. Daniel Giudice c/o Studio Legale Ciampa e Associati – 00179 – Roma, Via Latina nr. 18, int. 12</u>) ove apporre l'indicazione del carattere **riservato**.

È possibile segnalare una violazione del Modello 231 o altre violazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 (cfr. §2.2) anche in forma orale contattando le utenze di telefonia fissa 06/70476877 oppure 06/70474051 e chiedendo di fissare un appuntamento con l'Avv. Daniel Giudice in qualità di O.d.V. di M.L.C. (l'incontro verrà integralmente registrato).

Al fine di una migliore valutazione di quanto dichiarato si consiglia di effettuare le segnalazioni per iscritto, utilizzando la forma orale solo in casi di eccezionale urgenza o per meglio specificare quanto segnalato per iscritto.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 5, D.lgs. n. 24/2023, ricevuta la segnalazione, l'O.d.V. provvederà a:

- 1. protocollare la segnalazione ricevuta in apposito archivio digitale attraverso numerazione progressiva suddivisa per annualità;
- 2. comunicare alla persona segnalante l'avvenuta protocollazione della segnalazione entro sette giorni dal suo ricevimento e il numero di protocollo assegnato alla stessa;
- 3. se ritenuto necessario, contattare il segnalante al fine di richiedere un'integrazione o dei chiarimenti sulla segnalazione pervenuta;
- 4. adottare tutte le misure ritenute idonee al fine di indagare la veridicità della segnalazione, individuare il responsabile, nonché proporre l'applicazione della sanzione disciplinare ritenuta più idonea sulla base di criteri di proporzionalità e adeguatezza;
- 5. comunicare entro tre mesi al segnalante gli sviluppi della segnalazione (tale termine di tre mesi decorre dal recepimento dell'avvenuta protocollazione della segnalazione);
- 6. comunicare al segnalante l'esito della segnalazione.







Rev. 1 bis

4.2 – CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI.

I canali esterni consentono di segnalare le violazioni indicate nell'art. 2, D.lgs. n. 24/2023, (elencati al §2.2) direttamente all'autorità pubblica e possono essere attivati solo in casi eccezionali.

Ai sensi dell'art. 6, D.lgs. n. 24/2023, i canali di segnalazione esterna possono essere attivati esclusivamente nei seguenti casi:

- mancanza di canali di segnalazione interna, loro mancata attivazione o assenza dei requisiti indicati dall'art. 4, D.lgs. n. 24/2023;
- mancata risposta nei termini di legge o mancato seguito per una segnalazione già effettuata tramite i canali interni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che, a seguito di segnalazione interna, possa determinarsi una ritorsione nei suoi confronti;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che non venga dato seguito alla segnalazione interna;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il D.lgs. n. 24/2023 ha previsto i seguenti canali di segnalazione esterna:

- 1. comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (d'ora in avanti A.N.A.C.), il portale delle segnalazioni è raggiungibile *cliccando qui*;
 - a. è possibile consultare il regolamento A.N.A.C. sulla procedura di segnalazione *cliccando qui*;
 - b. per uno specchietto riassuntivo sulla procedura di segnalazione all'A.N.A.C. è possibile consultare l'apposita pagina internet *cliccando qui*;
- 2. denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- 3. divulgazione pubblica della violazione tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

5. DIFFUSIONE E RECEPIMENTO

La presente procedura deve essere portata a conoscenza di tutti i soggetti che entrano in contatto con la società attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet,









Rev. 1 bis

deve essere resa disponibile a tutti i dipendenti presso la sede sociale sia in formato cartaceo che elettronico.

6. CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Tutte le segnalazioni che perverranno all'O.d.V. verranno protocollate con numero progressivo e suddivise per annualità.

Una volta protocollata la segnalazione, l'O.d.V. provvederà a formare autonomo fascicolo relativo alla violazione.

Ogni richiesta di integrazione o di chiarimenti e ogni successiva comunicazione relativa alla medesima segnalazione verrà inserita nell'apposito fascicolo e manterrà il medesimo numero di protocollo, così di permettere al segnalante di poter indicare in modo univoco la segnalazione e richiedere (qualora volesse) informazioni sullo stato della stessa.

Il fascicolo così creato verrà conservato dall'O.d.V. per la durata di anni cinque dall'adozione del provvedimento finale della procedura di segnalazione ai sensi dell'art. 14, D.lgs. n. 24/2023.

Qualora dovessero pervenire più segnalazioni per la medesima violazione l'O.d.V. potrà riunire i relativi fascicoli.

In caso di segnalazione pervenuta oralmente tramite colloquio di persona tra l'O.d.V. e il segnalante, lo stesso verrà integralmente registrato, previo consenso per iscritto del segnalante, e conservato su apposito supporto digitale.

La segnalazione orale così pervenuta all'O.d.V. potrà essere integralmente trascritta su richiesta del segnalante, altrimenti ne verrà redatto verbale riassuntivo, che verrà sottoposto per la verifica, la rettifica e la conferma di quanto ivi rappresentato al segnalante.

Ogni informazione relativa alla segnalazione e al soggetto segnalante verranno trattate ai sensi del D.lgs. n. 51/2018 e del Reg. UE/2016/679 in tema di trattamento dei dati personali.







Rev. 1 bis

7. MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

4.1 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE.

In nessun caso è possibile la divulgazione dei dati sensibili del soggetto segnalante, ivi comprese le generalità dello stesso.

Qualora venga utilizzato un canale di segnalazione esterna, i dati del segnalante non potranno essere divulgati dalla società o dall'O.d.V. se scoperti successivamente.

In ogni caso M.L.C. tutela il soggetto segnalante facendo espresso divieto di ritorsione nei suoi confronti.

4.2. – RIVELAZIONE DI NOTIZIE O DISCRIMINAZIONE.

L'eventuale diffusione di notizie o dati sensibili del segnalante o altri dati rilevanti relativi alla violazione denunciata o segnalata verranno trattati come nuova segnalazione ai sensi della presente procedura.

4.3. – DIVIETO DI RITORSIONE O DISCRIMINAZIONE.

Chiunque segnali violazioni del Modello 231 o le altre violazioni indicate nel §2.2 verrà tutelato e non potrà essere oggetto a ritorsioni da parte della società ai sensi dell'art. 17, D.lgs. n. 24/2023.

Affinché venga attivato il divieto di ritorsione si deve fare riferimento ai requisiti indicati dall'art. 16, D.lgs. n. 24/2023:

- a. al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1 del medesimo decreto;
- b. la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del medesimo decreto.

Il divieto di ritorsione si applica in ogni caso al soggetto che si trovava in tali condizioni a prescindere dai motivi che lo hanno portato a utilizzare un canale esterno (denuncia all'autorità o divulgazione pubblica).

Il divieto di ritorsione non si applica, qualora dovesse essere accertato in sede giudiziale, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante









Rev. 1 bis

per i reati di diffamazione o di calunnia a seguito di segnalazione, denuncia all'autorità o divulgazione pubblica, nonché venga riconosciuta la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Ai sensi dell'art. 17, D.lgs. n. 24/2023, è considerata ritorsione ogni condotta attiva od omissiva della società volta a danneggiare il soggetto che ha segnalato una violazione.

Elenco non esaustivo di condotte che possono costituire ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

A ulteriore tutela del segnalante è istituto presso l'A.N.A.C. un elenco di enti che forniscono misure di sostegno al segnalante. Tali misure consistono in informazioni,









Rev. 1 bis

assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione, sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

8. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

- D.lgs. n. 231/2001
- Reg. UE/2016/679
- D.lgs. n. 196/2003
- D.lgs. n. 51/2018
- D.lgs. n. 24/2023
- Regolamento gestione segnalazioni esterne ed esercizio potere sanzionatorio ANAC del 12 luglio 2023
- Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni nazionali ANAC
- Guida operativa per gli enti privati di Confindustria

9 DOCUMENTI, MODELLI E FILES CORRELATI

- 1. Scheda sintetica della presente procedura (all. 1).
- 2. Modello di segnalazione di violazioni (all. 2);
- 3. Modello dati identificativi segnalante (all. 3);
- 4. Informativa Privacy (all. 4).



